

OFF. 8 /2000

REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI ARMATI DI
VIGILANZA URBANA

REGOLAMENTO
SOGAR
ARCHIVIO GENERALE

A seguito dell'ingresso in aula, durante la trattazione dei precedenti argomenti dei Consiglieri Bassano e Mazzanti, il numero dei presenti è attualmente di 28.

Il Presidente riferisce sui punti n.150 all'o.d.g. relativo all'oggetto ed illustra al Consiglio il predisposto schema di deliberazione.

DISCUSSIONE
ALLEGATA

IL CONSIGLIO

Vista la Legge 7/3/1986 n° 65 "Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale"

Visto il Decreto Ministeriale 4/3/1987 n° 145 "Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale ai quali è conferita la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza";

Ritenuto di dover dare attuazione al disposto dell'art. 5, comma 5° della predetta Legge² di dover stabilire con proprio atto un "Regolamento" contenente norme di carattere generale concernenti i casi e le modalità dell'armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale ai quali è conferita la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, nonché la tipologia e il numero delle armi in dotazione;

Considerato pertanto che si rende necessario predisporre un "Regolamento Comunale per i servizi armati degli appartenenti alla Polizia Municipale";

Accertato che sulla discussione del "Regolamento" le Or-

ganizzazioni Sindacali CGIL -CISL- UIL - hanno espresso parere favorevole;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione del "Regolamento"

DELIBERA

Di approvare, nel testo che fa già parte integrante della deliberazione, il "Regolamento Comunale per i servizi armati degli appartenenti alla Polizia Municipale".

INGRESSO DI CONSIGLIERI: entrano Zanotti e Nebbiai, il numero dei presenti è attualmente di 30.

Il Presidente invita i Consiglieri a procedere alla votazione - palese - del surriportato schema di deliberazione.

Consiglieri assegnati	n.50
" presenti	" 30
" votanti	" 27
" favorevoli	" 25
" contrari	" 2
Astenuti - Bacci, Zanotti, Nebbiai -	" 3

e pertanto, col risultato di cui sopra, accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, la deliberazione risulta approvata.

Comune di Livorno

Corpo di Polizia Municipale

"Regolamento comunale per i
servizi armati degli appartenenti alla
Polizia Municipale"

Art. 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina, in attuazione del D.M. 4/3/1987, n° 145, le dotazioni delle armi ed i servizi in armi degli appartenenti alla polizia municipale, fatte salve le disposizioni della Legge 7/3/86, n° 65, e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.

I servizi armati sono eseguiti dagli appartenenti alla polizia municipale nominati agenti di pubblica sicurezza.

Art. 2

Numero delle armi in dotazione

Il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo di p.m.
corrisponde al numero degli appartenenti allo stesso in organico, no-
minati agenti di p.s..

Tale numero è maggiorato di un'arma in relazione al disposto del-
l'art. 3/1° comma del D.M. 4/3/87, n°145, come dotazione di riserva.

La consistenza di tale dotazione, determinata dal Sindaco, è co-
municata al Prefetto (art. 3/3° comma D.M. 4/3/87 n°145).

Tipo delle armi in dotazione

Le caratteristiche delle armi da fuoco per la dotazione della polizia municipale, da scegliersi all'atto dell'acquisto tra quelle iscritte nel catalogo nazionale di cui all'art. 7 della Legge 18/4/1975, n°110, e successive modificazioni, sono determinate nel modo seguente:

- a) pistola semiautomatica, cal.7,65;*
- b) revolver cal. 38 special.*

Servizi armati e modalità di assegnazione dell'arma

Gli appartenenti alla polizia municipale con qualifica di agente di p.s. impiegati continuativamente in attività di istituto svolgono servizio con armi assegnate normalmente in via continuativa per periodi di un anno.

L'addetto si intende impiegato continuativamente in attività di istituto allorché non sia distaccato in servizi estranei al corpo di p.m., nel qual caso l'arma viene ritirata ed eventualmente riconsegnata all'interessato al momento del reingresso continuativo in servizio.

L'assegnazione in via continuativa dovrà in ogni caso essere disposta con provvedimento del Sindaco, ai sensi dell'art. 6 n°3, del D.M. 4/3/87 n°145.

Del provvedimento dovrà farsi menzione nel tesserino di identificazione, o in altro documento da portare sempre a cura dell'interessato.

Il Sindaco provvede annualmente alla revisione del provvedimento di assegnazione in via continuativa, dandone comunicazione al Prefetto.

L'assegnazione dell'arma in via continuativa o per periodi determinati, consente il porto della medesima anche fuori dell'orario di servizio, nel territorio comunale, nonché - per collegamento - dal luogo di servizio al domicilio, ancorché fuori del Comune di appartenenza, e viceversa.

L'assegnazione dell'arma al personale eventualmente destinato ai servizi armati in maniera occasionale o non continuativa è eseguita di volta in volta, direttamente dal Comandante della polizia municipale e dal consegnatario.

E' in facoltà del Sindaco, su proposta del Comandante della polizia municipale, di estendere temporaneamente ad altri servizi l'obbligo della dotazione dell'arma, per motivi particolari di sicurezza, e di disporre

anche la contigua assegnazione in via continuativa per un periodo determinato.

Analogamente, è in facoltà del Sindaco, su proposta del Comandante della polizia municipale, di disporre l'assegnazione dell'arma in via continuativa, per un periodo determinato, a singoli appartenenti alla polizia municipale a qualunque servizio destinati, in caso di ragionevoli timori per la incolumità personale conseguenti ad attività di servizio.

L'assegnazione in via continuativa, sia per la durata annuale che per periodi limitati, dovrà in tutti i casi essere disposta con provvedimento del Sindaco, ai sensi dell'art. 6, n°3 del D.M. 4/3/87 n° 145, da comunicarsi al Prefetto, e dovrà risultare da annotazioni sul tesserino di identificazione.

Il Sindaco provvede annualmente alla revisione del provvedimento di assegnazione in via continuativa, dandone comunicazione al Prefetto.

L'assegnazione in via continuativa consente il porto dell'arma anche fuori dell'orario di servizio, nel territorio comunale, nonché - per collegamento - dal luogo di servizio al domicilio, anche se fuori del Comune di appartenenza, e viceversa.

Modalità e casi di porto dell'arma

L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del porto, con le modalità di cui all'art. 5 del D.M. 4 marzo 1987, n° 145, in tutti i casi di impiego in uniforme.

Gli addetti ai servizi interni sono esonerati dall'obbligo del porto solo durante l'espletamento di funzioni al di fuori del diretto contatto con il pubblico.

Gli addetti autorizzati a prestare servizio in abiti borghesi hanno di norma facoltà di astenersi dal porto dell'arma, salvo nei casi di espletamento di attività ordinaria di P.G., di impiego in funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 7 del D.M. 4/3/87 n° 145 ovvero, in assenza di altre direttive del Sindaco a carattere permanente, di diversa disposizione del Comandante della polizia municipale.

Il Comandante della polizia municipale e i Funzionari, ancorché in uniforme, portano l'arma esclusivamente nei casi in cui ne ravvisino la necessità. Può essere disposto in modo analogo per gli istruttori direttivi di vigilanza dipendenti.

Non possono portarsi in servizio armi diverse da quelle in dotazione ed in difformità dalle assegnazioni.

Art. 6

Tenuta e custodia

La riserva delle armi in dotazione e le munizioni relative sono custodite in appositi armadi blindati, secondo le determinazioni del Sindaco ai sensi dell'art. 12, n°3 del D.M. 4/3/87 n°145, osservandosi in ogni caso le disposizioni del capo III del D.M. citato.

Il consegnatario è responsabile della custodia degli armadi e del loro contenuto, rispondendo di quanto sopra direttamente al Comandante del Corpo di P.M..

Art. 7

Consegnatario delle armi

Il consegnatario e il sub-consegnatario della dotazione delle armi sono designati dal Sindaco, su proposta del Comandante della Polizia Municipale.

Art. 8

Doveri del consegnatario di armeria

Il consegnatario e il sub-consegnatario di armeria curano con la massima diligenza, in relazione a quanto previsto dal D.M. 4 marzo 1987, n° 145:

a) la custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni negli appositi armadi blindati, dei registri, della documentazione e delle chiavi;

b) la effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;

c) la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarità delle operazioni.

d) la manutenzione ordinaria delle armi in giacenza e assegnate, secondo programmi stabiliti d'intesa con il responsabile del Corpo.

Collaborano con il responsabile del Corpo o del servizio per la disciplina delle operazioni di competenza, per l'organizzazione ed esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza e quanto altro necessario per il corretto mantenimento del contingente delle armi.

Le armi sono conservate prive di fondina.

Il consegnatario ed il sub-consegnatario curano inoltre i seguenti adempimenti burocratici:

- a - predisposizione del provvedimento del Sindaco per la fissazione del numero delle armi e della relativa comunicazione al Prefetto;
- b - istruzione e predisposizione del provvedimento del Sindaco per la assegnazione delle armi in via continuativa, la revisione annuale, la comunicazione al Prefetto, l'annotazione sul tesserino di identificazione, o il rilascio di copia del provvedimento di assegnazione ai singoli assegnatari;
- c - predisposizione dei provvedimenti e delle comunicazioni del Sindaco e del Prefetto per servizi fuori dell'ambito territoriale, per soccorso o in supporto;

- d - predisposizione dei provvedimenti per la esecuzione di corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno e delle relative comunicazioni al Prefetto.
- e - predisposizione della comunicazione del Sindaco al Questore per la autorizzazione al porto delle armi in campi di tiro al di fuori del territorio comunale.

Prelevamento e versamento dell'arma

L'arma assegnata in via continuativa è prelevata presso il consegnatario previa annotazione degli estremi del provvedimento del Sindaco di assegnazione in via continuativa, ed è versata quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute meno le condizioni per l'assegnazione stessa.

L'arma assegnata per periodi di tempo prestabiliti è prelevata all'inizio del periodo di assegnazione e versata al termine dello stesso al consegnatario.

Le armi debbono essere consegnate e versate scariche.

Doveri dell'assegnatario

L'addetto alla polizia municipale, cui è assegnata l'arma, deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;*
- b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;*
- c) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro;*
- d) applicare sempre ed ovunque le misure di sicurezza per il maneggio dell'arma, in modo da non costituire in nessun caso pericolo per la incolumità propria ed altrui. A tal fine dovrà in particolare:*
 - 1) astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma, sia con estranei che tra colleghi;*
 - 2) evitare di tenere armi cariche negli uffici, tranne che durante i servizi notturni o esposti al pubblico, avendo presente che l'arma è scarica allorché - a doppio controllo - risulti priva di cartuccia nella camera di scoppio e sia in sicura, ancorché con caricatore inserito;*
 - 3) caricare e scaricare l'arma, nella sede del Comando, solo nel luogo appositamente designato;*
 - 4) nell'abitazione, riporre l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave, comunque fuori della portata dei minori;*
 - 5) evitare di abbandonare l'arma all'interno di veicoli, anche se chiusi a chiave;*
 - 6) segnalare immediatamente qualsiasi difetto di funzionamento rilevato durante le esercitazioni, mantenendo l'arma costantemente efficiente e pulita;*
 - 7) osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;*
 - 8) ispirarsi costantemente a criteri di prudenza.*

Art. 11

Il presente Regolamento viene comunicato al Prefetto, ai sensi dell'art. 2, comma 2° del D.M. 4 Marzo 1987, n° 145 ed al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della Legge 7 marzo 1986, n° 65.

19 marzo 1990

PAGGINI

In Commissione ho espresso parere favorevole. In quella sede emersero differenziazioni di posizioni. Vorrei mettere in evidenza che dotare i VV.UU. di un'arma, non significa prefigurare una Livorno da Far West con gli sceriffi. Sicuramente rarissimi saranno i momenti in cui i Vigili dovranno servirsi dell'arma, ma questa dotazione la vediamo come dissuasione di tanta piccola delinquenza che esiste a livello di furtarelli. Sapere che nei quartieri c'è un vigile armato può essere un deterrente.

Noi ribadiamo il nostro voto favorevole a questo provvedimento.

STELLATI

Evidentemente su questa questione proprio non ci si capisce. non a caso ho chiesto quando era andata in Commissione. Il 22.11.88 è una data anteriore alla discussione in CC per la dotazione dell'arma ai Vigili, in cui si era chiesta una consultazione ed un approfondimento che, in realtà - e non ne faccio carico all'Assessore che è entrato da poco in questo incarico - non c'è assolutamente stato.

Che Paggini ritenga la pistola un'arma di dissuasione nei confronti dei ladri mi pare preoccupante, è senz'altro indice di una cultura sbagliata perchè come dissuasione verso i ladri occorrerebbero dei vigili che corrono molto per acchiapparli.... Se c'è un caso in cui non va usata la pistola è proprio il caso del piccolo ladruncolo.....

(intervento dall'aula)

La dissuasione può servire in altri casi, magari in casi ben più gravi e non certamente verso il ladruncolo cui si è riferito Paggini.

Questa questione è seria e non si può misurare la fermezza nella difesa delle istituzioni repubblicane. Quello che il CC, se avesse voglia di discutere questa questione, dovrebbe valutare l'utilità e l'efficacia della dotazione di un'arma ad un Corpo come quello dei Vigili urbani, che per legge è tenuto anche ad interventi di pubblica sicurezza ma che svolge un ruolo di servizio ai cittadini che è prevalentemente di tipo non repressivo. Su questa questione non ignoriamo il fatto della indennità, questione che va a concorrere con lo stipendio e che, certamente, messa in questi termini vanno anche a determinare l'orientamento dei Vigili e del suo Corpo. Ritengo che sia, per quanto attiene le funzioni prevalenti dei Vigili Urbani, ritengo che sia uno strumento assolutamente inutile. E' per questo che voteremo contro.

COD. UFF.

OGGETTO:

Regolamento comunale per i servizi armati di vigilanza urbana.

Discussione allegata alla deliberazione n.182.

PRESIDENTE

E' un argomento che da tempo è iscritto all'o.d.g., e che è opportuno definire. Il CC lo conosce benissimo : furono sollevate alcune questioni, fu portato in Commissione ed ora bisogna definirlo.

BOZZI

Si tratta di applicare un decreto ministeriale nel quale si stabilisce l'appartenenza dei Vigili Urbani tra gli Agenti di pubblica Sicurezza, che, in quanto tali hanno la possibilità di portare un'arma durante il servizio. I nostri vigili rientrano in queste condizioni e, quindi, è un atto dovuto in applicazione di questo DM.

Su questa questione vi è stata una discussione in Commissione con parere favorevole dei gruppi PRI, PSDI, PSI e PCI. Il PSI si era riservato di discuterne in Consiglio comunale.

E' stato discusso nella seduta del 22.11.88, quindi da molto tempo. Con il provvedimento all'attenzione del Consiglio si tratta di regolamentare il porto d'arma da parte di questi nostri vigili per un servizio nel quale è auspicabile avere questa arma, in particolare durante l'espletamento del servizio nelle ore notturne.

Nel regolamento viene stabilito che, ad evitare di fare armerie, come la legge richiederebbe, c'è l'alternativa di dare in dotazione le armi perchè continuamente sia custodita dallo stesso vigile cui è stata affidata.

E' un provvedimento, comunque, che, in qualsiasi momento, il sindaco può revocare.

19 marzo 1990

Oltre tutto credo che l'Assessore sia a conoscenza del fatto che ci sono alcuni Comuni, anche di dimensioni superiori al nostro che hanno scelto di eliminare questo " strumento di dissuasione " che può essere, in realtà, un fattore di ulteriore pericolo anche perchè non mi risulta che i Vigili urbani siano particolarmente esperti ed usi all'uso delle armi.

Non è questione che rientra nelle funzioni di servizio di fatto , che si sono storicamente configurati nei Vigili urbani; non mi risulta infatti che siano mai intervenuti durante rapine od altro. E' questione, quindi, su cui una valutazione rigorosa delle mansioni porterebbe ad eliminare uno strumento che può essere, in casi di tensione, fautore di pericolo, non certo di soluzione di problemi che si vengono a determinare.

BERTELLI

Solo per annunciare il mio voto contrario a questa deliberazione in quanto anch'io ritengo che i vigili urbani non debbano portare armi.

COD. UFF. 20/8

OGGETTO: Modifica agli artt. 2 e 3 del Regolamento Comunale per i servizi armati degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 182 del 19 Marzo 1990.-

A seguito dell'ingresso in aula durante la trattazione dei precedenti argomenti dei Consiglieri Susini, Santopadre, Batini, Colombini, Giorgetti, Pastore, Simonti, e l'uscita di Pellegrini Paola, Piccini, Vizzoni, il numero dei presenti è attualmente di 36.

Su proposta del Presidente, l'Assessore Santopadre riferisce sul punto n. 94 dell'o.d.g. relativo all'oggetto ed illustra al Consiglio il predisposto schema di deliberazione. Nessuno domandando di parlare, il Presidente pone in votazione lo schema suddetto che risulta così formulato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 7 Marzo 1986, n° 65 "Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale";

Visto il Decreto Ministeriale 4 Marzo 1987, n° 145, "Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale ai quali è conferita la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza";

Considerato che il Consiglio Comunale, con delibera n° 182 del 19 Marzo 1990 approvava il Regolamento Comunale per i servizi armati degli appartenenti alla Polizia Municipale;

Visto il rapporto del 10 Gennaio 1992, prot. n° 011/Amm.vo, segnato in atti al n° 1868 del 20 Gennaio 1992, con il quale il Comando del Corpo di Polizia Municipale fa presente la impossibilità di osservare rigidamente la disposizione relativa al mantenimento di una sola arma di riserva, in quanto il numero dei dipendenti, a seguito della non contemporaneità dei collocamenti a riposo e delle nuove assunzioni, è fluttuante; ed evidenzia, nel contempo, anche la necessità di provvedere ad un processo di rinnovamento della dotazione di armi, e, pertanto, chiede che nel regolamento stesso vengano apportate le seguenti modifiche:

- Art 2, comma 2°: "Tale numero è maggiorato del 5 per cento degli stessi, in relazione al disposto dell'art 3/1° comma del D.M. 4 Marzo 1987, n° 145, come dotazione di riserva".
- Art 3, comma unico: dopo la lettera b), aggiungere "c) pistola semiautomatica, cal. 9 x 21".

Considerato che il presente atto deliberativo è stato predisposto dal Servizio di Vigilanza Urbana, il cui Responsabile ha

espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell'atto stesso;

Tenuto conto che il Segretario Generale ha espresso parere favorevole sotto il profilo della legittimità;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione delle modifiche suddette;

D E L I B E R A

Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, le modifiche al "Regolamento Comunale per i servizi armati degli appartenenti alla Polizia Municipale", come appresso indicato:

- Art 2, comma 2°: "tale numero è maggiorato del 5 per cento degli stessi, in relazione al disposto dell'Art. 3/1° comma del D.M. 4 Marzo 1987, n° 145, come dotazione di riserva.";
- Art 3, comma unico: dopo la lettera b), viene aggiunto: "c) pistola semiautomatica, cal. 9 x 21."

INGRESSO DI CONSIGLIERI: entra Martorano, presenti 37.

Il Presidente invita i Consiglieri a procedere alla votazione - palese - del surriportato schema di deliberazione.

Consiglieri assegnati	n.50
" presenti	" 37
" votanti	" 36
Voti favorevoli	" 36
" contrari	" 6
Astenuti - Castignoli -	" 1

e pertanto, col risultato di cui sopra, accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, la deliberazione viene approvata.